



Barriere architettoniche - L.R. n.47/1991

Gestione Associata presso la Comunità Montana Pratomagno fra i Comuni di
Castelfranco di Sopra - Loro Ciuffenna - Pian di Scò

Concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Legge Regionale 9/9/1991 n. 47- D.P.G.R. n. 11/

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE

DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Possono presentare le domande per accedere ai contributi previsti dall'articolo 4 e dal titolo 1-bis della L.R. n. 47/1991:

a) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

b) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che assumano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche entro tre mesi dal momento della comunicazione dell'ammissione al contributo quale beneficiario.

2. Possono presentare la domanda coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero l'amministrazione di sostegno dei soggetti indicati al comma 1.

SOGGETTI LEGITTIMATI A PERCEPIRE IL CONTRIBUTO

1. Oltre ai soggetti di cui al punto precedente, per gli interventi richiesti secondo le modalità indicate dal Regolamento, possono percepire i contributi regionali i soggetti che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Se i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese sono diversi da quelli indicati al punto precedente devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.

INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Sono ammessi ai contributi previsti nel titolo I-bis

della L.R. n. 47/1991 gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell'articolo 817 del codice civile per le quali è stata presentata domanda dai soggetti legittimati;

b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a), definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile.

3. Gli interventi di cui al comma 1, sono finalizzati:

a) a garantire, nella misura più ampia possibile, l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali;

b) a valorizzare le capacità residue del richiedente.

3. La congruità degli interventi rispetto alle finalità indicate al comma 2, lettere a) e b), con la tipologia della disabilità della persona che richiede il contributo è attestata da una apposita commissione tecnica .

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Gli interventi ammessi al contributo possono consistere in:

a) opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;

b) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:

1. mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;

2. strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;

3. dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti;

4. dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica delle persone disabili.



Barriere architettoniche - L.R. n.47/1991

Gestione Associata presso la Comunità Montana Pratomagno fra i Comuni di
Castelfranco di Sopra - Loro Ciuffenna - Pian di Scò

CONTENUTO DELLA DOMANDA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA

1. I soggetti legittimati presentano alla Comunità Montana Pratomagno (o eventualmente al Comune di residenza: Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Pian di Scò) domanda in bollo redatta su modulistica appositamente predisposta disponibile presso l'Ufficio Associato (disponibile anche sul sito www.cm-pratomagno.toscana.it), corredata della documentazione prevista, con l'indicazione delle opere da realizzare, delle attrezzature da acquistare e da installare, del relativo preventivo di spesa, allegando, altresì, apposita dichiarazione che attesta che i lavori non siano stati avviati o realizzati.

2. La domanda può riguardare un solo intervento ovvero un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi. Per intervento funzionalmente connesso si intende una pluralità di interventi tra quelli sopra indicati, realizzati sullo stesso immobile finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attività residenziali.

3. Le domande devono essere presentate **entro il 31 dicembre di ciascun anno.**

4. A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.

5. Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiersi un solo contributo.

6. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate, per la formazione della nuova graduatoria.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1. L'Ufficio Associato forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la

domanda per il contributo, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato secondo le disposizioni del presente articolo.

La graduatoria è resa pubblica entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. In relazione alla gravità della disabilità accertata dalla autorità competente si attribuisce un punteggio massimo di 70 punti su 100 (70/100) nella modalità di seguito indicata:

- I. persone non deambulanti con disabilità totale 70 punti/100 (70/100);
- II. persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo fino a 60 punti su 100 (60/100), con la seguente specificazione:

- a) disabilità grave: 40 punti;
- b) disabilità completa: 60 punti;

3. In relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente, attestata dalla competente commissione tecnica, si attribuisce un punteggio massimo pari a 30 punti su 100 (30/100), nella modalità di seguito indicata:

- a) intervento coerente con la disabilità accertata: 15 punti;
- b) intervento molto coerente con la disabilità accertata: 30 punti.

4. A parità di punteggio, è data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale più svantaggiata, così come essa risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche direttamente dalla persona disabile che richiede il contributo ovvero da chi l'abbia a carico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Ufficio Associato dopo l'esecuzione delle opere, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature,



Barriere architettoniche - L.R. n.47/1991

Gestione Associata presso la Comunità Montana Pratomagno fra i Comuni di
Castelfranco di Sopra - Loro Ciuffenna - Pian di Scò

sulla base della presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.

2. Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le richieste inserite in graduatoria ed la Gestione Associata intenda soddisfare un maggior numero di richieste, l'entità del contributo erogabile ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento di attuazione, può essere ridotta dal Comune nella misura massima del 10 per cento. In ogni caso, le richieste inserite in graduatoria e non soddisfatte restano valide per i due anni successivi e saranno valutate per la formazione della nuova graduatoria.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, entro i termini stabiliti al momento dell'ammissione al contributo, comporta la decadenza dal contributo medesimo.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo è ridotto proporzionalmente. In ogni caso, è garantito il rispetto dei limiti percentuali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento di attuazione.

5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso.

6. Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, sono reimpiegate a scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.

ENTITÀ MASSIMA DEL CONTRIBUTO EROGABILE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE

1. Per la realizzazione delle opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta, ivi comprese le spese tecniche, e comunque per un importo non

superiore a 7.500,00 euro per ogni singolo intervento.

ENTITÀ MASSIMA DEL CONTRIBUTO EROGABILE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE

1. Per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive quali:

1. mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;
2. strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;
3. dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti;
4. dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica delle persone disabili.

2. Possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a 10.000,00 euro per ogni singolo intervento.

ENTITÀ MASSIMA DEL CONTRIBUTO EROGABILE PER CIASCUNA DOMANDA

1. Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento funzionalmente connesso come definito dall'articolo 6, comma 2 del Regolamento di attuazione che consiste nella realizzazione di una o più opere edilizie congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature, l'ammontare del contributo complessivo massimo erogabile per la domanda è dato dalla somma dei due contributi dovuti per le singole tipologie di intervento.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Gestione
Associata presso la Comunità Montana